



Area I – “Affari generali e del personale”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.C.I.A.A. DI ROMA C/ [REDACTED]. Ricorso in Corte di Cassazione avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione IV lavoro n. 2477/2025 (R.G. n. 1561/2023). Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 18.12.2024 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2025;

Ricordato che, con ricorso depositato in data 8.2.2022 e notificato alla Camera con pec prot. n. 41043 dell’8.3.2022 il Sig. [REDACTED], dipendente della Camera di Commercio di Roma, ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 10 giorni, irrogata con provvedimento prot. n. 165093 del 5.11.2021, all’esito della contestazione disciplinare comunicata con nota prot. n. 144597 del 2.10.2021;

Atteso che avverso la sentenza n. 5096/2023, pubblicata il 17.5.2023 e notificata alla Camera tramite pec il 30.5.2023, con la quale il Tribunale Civile di Roma – Sez. Lavoro, ha accolto il suddetto ricorso dichiarando l’illegittimità della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente e condannando la Camera alla restituzione della retribuzione trattenuta in applicazione di detta sanzione nonché alla rifusione delle spese legali, la Camera ha proposto ricorso dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, Sez. IV Lavoro, R.G. n. 1561/2023;

Vista la Sentenza n. 2477/2025, pubblicata il 09.07.2025, non notificata, con la quale la Corte d’Appello di Roma, aderendo acriticamente a quanto già deciso dal Tribunale Civile di Roma in

primo grado, ha rigettato l'appello proposto dalla Camera di Commercio di Roma, condannandola a rifondere al Sig. ■■■ le spese del grado;

Atteso che, ancora una volta, le motivazioni della sentenza non sono condivisibili per come il giudicante ha inteso valutare la condotta del dipendente fino ad escluderne la rilevanza disciplinare, non avendo tenuto in alcun conto del fatto che si è comunque verificato un inadempimento da parte del dipendente;

Ravvisata la ricorrenza dell'ipotesi di violazione o falsa applicazione di norma di diritto o di contratto collettivo nazionale di lavoro, contemplata dall'art. 360, comma 1, numero 3) del Codice di procedura civile e, conseguentemente, la necessità che la Camera proceda all'impugnazione della sentenza di appello per ottenerne la cassazione e vedere riconosciuta la legittimità della sanzione irrogata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Ritenuto, d'intesa con il Segretario Generale, di affidare all'Avv. Giorgio Fregni, con studio in Modena, Piazza Riccò, 2, l'incarico di patrocinare l'Ente nel giudizio di cui in narrativa, considerato che lo stesso collabora con il Prof. Avv. Luca Tamassia, Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari della Camera e, per aver patrocinato la Camera nei giudizi di primo e secondo grado è perfettamente a conoscenza dello svolgimento del procedimento disciplinare e delle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto l'UPD all'irrogazione della sanzione;

Visto il preventivo, acquisito con Prot. n. 161206 del 24.07.2025, con il quale l'Avv. Fregni ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 6.585,00, oltre spese generali, IVA e CPA, detratta la ritenuta d'acconto, cui si aggiungono € 1.036,00 per spese esenti;

Ritenuta congrua la richiesta alla luce dei parametri fissati dal D.M. 10.03.2014 n. 55, in relazione al valore della controversia, all'importanza delle questioni ed agli interessi strategici dell'Ente in materia di gestione del personale;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG B7CAC5E9CF;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Giorgio Fregni, con studio in Modena, Piazza Riccò, 2, l'incarico di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 2477/2025, pubblicata il 09.07.2025, della Corte d'Appello di Roma – Sez. IV Lavoro, per i motivi di cui in premessa;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 6.585,00, oltre spese generali, IVA e CPA, detratta la ritenuta d'acconto, cui si aggiungono € 1.036,00 per rimborso spese esenti ed € 2,00 per imposta di bollo, per la liquidazione del compenso, a ricevimento fattura, a favore dell'Avv. Giorgio Fregni, con studio in Roma, Piazza Riccò, 2.

La spesa complessiva di € 10.644,33 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 549/2025.

IL DIRIGENTE
Roberto BOSCO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."